

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 33/2023

del 17 marzo 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2342]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2077 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione che prevede disposizioni relative agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 2.2, dopo il punto 37 (Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

"38. **32022 R 2077**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2077 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze (GU L 280 del 28.10.2022, pag. 10)

L'atto non si applica all'Islanda."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2077 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 280 del 28.10.2022, pag. 10.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

